

Roma, 14 aprile 2021

Prot. 83/2021/SG

Ai Segretari generali regionali e territoriali**Oggetto: Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata.***Care colleghe e cari colleghi,*

il Ministero della Salute con circolare protocollo n. 15127 del 12 aprile 2021, in allegato, fornisce indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio dopo l'assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre.

Le ipotesi prefigurate sono le seguenti:

- Per i **lavoratori positivi con sintomi gravi per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero**, indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione, effettua la visita medica prevista dall'art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione e valutare profili specifici di rischio.
- I **lavoratori risultati positivi e sintomatici**, per i quali non è stato necessario il ricovero ospedaliero, possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione). Il lavoratore è tenuto a inviare al proprio datore di lavoro, per tramite del medico competente, la certificazione di avvenuta negativizzazione.
- I **lavoratori risultati positivi ma asintomatici** possono rientrare in presenza dopo aver trascorso un periodo di isolamento di almeno dieci giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale occorre eseguire un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test). Come previsto per i lavoratori positivi sintomatici, ai fini del reintegro, il dipendente dovrà inviare al proprio datore di lavoro, per tramite del medico competente, la certificazione di avvenuta negativizzazione.

La circolare specifica che i lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora nel proprio nucleo familiare abbiano conviventi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con le modalità sopra previste.

- **I lavoratori che continuano a risultare positivi al test molecolare e che non presentano sintomi da almeno una settimana** potranno essere reintegrati in servizio, dopo ventuno giorni dalla comparsa dei sintomi, solo dopo la negativizzazione del tampone (molecolare o antigenico) effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio nazionale. Il lavoratore dovrà inviare il referto del tampone, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per tramite del medico competente. Nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento e la negativizzazione dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante. Salvo specifica richiesta del lavoratore in questa ipotesi non è necessario effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l'idoneità alla mansione prevista dall'art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08.
- **Il lavoratore asintomatico che sia un contatto stretto di un caso positivo** deve informare il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia, salvo che non possa essere collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020). Per la riammissione in servizio, dopo aver effettuato una quarantena di dieci giorni dall'ultimo contatto stretto, il lavoratore si dovrà sottoporre all'esecuzione del tampone (molecolare o antigenico) e il relativo referto di negatività dovrà essere trasmesso dal dipartimento di sanità pubblica (o dal laboratorio dove il test è stato eseguito) al lavoratore che ne informa il proprio datore di lavoro per tramite del medico competente.

Fraterni saluti,

Il Segretario Generale
Maurizio Petriccioli



All: Circolare Min. Salute 12 aprile 2021